D.D.G. n. 197 del 12 FEB. 2019 /S8

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA

Assessorato della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro
Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali
Il Dirigente Generale

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D.P.Reg. 28.02.79 n.70 che approva il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

VISTA la L.r. 13.9.1999, n. 20, concernente gli interventi contro la mafia e le misure di solidarietà in favore delle vittime della mafia e dei loro familiari e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

VISTA la L.r. 16.2.2015 n 9 recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti;

VISTO Il D.P. n°12 del 14.06.2016, pubblicato sulla G.U.R.S. n° 28 dell'1.07. 2016, con il quale è stato approvato il Regolamento organizzativo del Dipartimenti Regionali di cui all'art.49, comma 1, della L.R. n. 9/15;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 703 del 13 febbraio 2018 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Famiglia e delle politiche sociali all'Ing. Salvatore Giglione;

VISTO il D.D.G. n 1641 del 04 luglio 2016 con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Luisa Maria Daniela Marra, l'incarico di Dirigente Servizio 8 – Ufficio per la solidarietà vittime della mafia e della criminalità;

VISTA l'istanza del 09/08/2018, acquisita al protocollo del Dipartimento della Famiglia al n. 27062 del 10/08/2018, presentata dal sig. sig. G[redacted] G[redacted], nato a Palermo il [redacted], con la quale richiede l'assunzione ai sensi dell'art. 4 della L.r. 20/99, nella qualità di figlio del Sig. G[redacted] C[redacted] nato a Palermo il [redacted], vittima sopravvissuta nell'incidente del [redacted] riportando un'**Invalidità Complessiva** ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 181/09 **del 54%** e **Permanente del 48%**, e riconosciuto vittima innocente della mafia e della criminalità organizzata (ai sensi della Legge 302/90 art. 1 comma 3 e dell'art. 4);

CONSIDERATO che l'art. 4 della L.r. 13.9.1999, n. 20, prevede per l'assunzione dei familiari della vittima sopravvissuta, **che la stessa,** ***"abbia riportato un'invalidità permanente non inferiore al 50 per cento"*** non è possibile concedere il beneficio richiesto al Sig. G[redacted]G[redacted];

VISTA la nota prot. n. 29352 del 13/09/2018 con la quale è stato comunicato al Sig. G[redacted] G[redacted] l'impossibilità di accogliere l'istanza di assunzione, poichè l'invalidità permanente posseduta dalla vittima sopravvissuta pari al 48%, risulta inferiore al richiesto 50% previsto per l'applicazione del beneficio, così come confermato dal parere U.LL.LL. della Regione Siciliana n. 6892/89.05.11., provvedendo, pertanto a dare formale comunicazione dell'avvio del procedimento di archiviazione;

VISTE le controdeduzioni formulate dal sig. G[redacted] G[redacted], trasmesse con PEC ed assunte al protocollo di questo Dipartimento con il n. 35747 del 05/11/2018 e successivamente n. 41515 del 18/12/2018;

RILEVATO che le superiori controdeduzioni richiedevano specifico approfondimento di competenza legale, in ordine all'applicazione dei criteri di valutazione dell'invalidità permanente a seguito di nuove disposizioni Ministeriali e sulla estensibilità degli stessi alla normativa regionale, si è provveduto a predisporre apposito parere con nota n. 37980 del19/11/2018 da sottopporre all'Ufficio Legislativo e Legale;

VISTO il parere prot. n. 29818 del 20/12/2018 n.130/11/2018/Pos.Coll. E Coord. n. 3, che testualmente recita:
"- l'art. 4 della l.r. n. 20/1999 è norma di carattere speciale e contiene ..... una sua autonoma e compiuta disciplina non suscettibile di interpretazioni difformi da quelle fatte palesi dal significato letterale della sua formulazione;
- il sopravvenuto art. 6 della l. n. 206/2004 trova applicazione in un diverso ambito soggettivo e oggettivo;
- la nozione di "invalidità permanente" *ed i suoi criteri di valutazione continuano ad essere essere previsti e regolati pur dopo l'entrata in vigore della l. n. 206/2004;*

CONSIDERATO altresì, che il beneficio previsto dall'art. 4 della l.r. 20/99 non può essere concesso per eventi accaduti anteriormente alla data dell'entrata in vigore della legge 17/09/1999;

RITENUTO alla luce delle superiori considerazioni, nell'interesse della Pubblica Amministrazione, del suo buon andamento e dell'imparzialità, che non è possibile concedere al suddetto richiedente il beneficio previsto dall'art. 4 della citata legge regionale 20/99;

DECRETA

Per le motivazioni indicate in premessa l'istanza presentata dal sig G[redacted] G[redacted] finalizzata ad ottenere il beneficio di cui alla L.r. 20/99, art.4, non è accolta.
Avverso tale decisione è possibile esperire impugnativa giurisdizionale o ricorso straordinario al Presidente della Regione nei termini di legge.
Il presente decreto verrà pubblicato sul sito del Dipartimento secondo la normativa vigente.

Palermo, lì 12 FEB. 2019

IL DIRIGENTE GENERALE
Ing. Salvatore Giglione